



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona del [REDACTED] dott. [REDACTED]  
[REDACTED] ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 916 del ruolo generale degli affari civili  
contenziosi dell'anno 2017 vertente tra:

[REDACTED] S.R.L. (P. IVA: [REDACTED]), in persona del legale rappresen-  
tante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Daniela Sarracino e dall'Avv. Maurizio  
Zeoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, Via Martiri  
d'Ungheria, 13

ATTORE

CONTRO

BANCO BPM Spa (P.IVA 09722490969), in persona del legale rapp.te p.t.,  
quale avente causa del Banco Popolare Soc. Coop e della Banca Popolare di  
Milano – Soc. Coop a.r.l., rappresentato e difeso [REDACTED]  
ed elett.te domiciliato [REDACTED] presso il proprio Studio sito alla [REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTA

Avente ad oggetto: ricostruzione di rapporti bancari.

Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio  
alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132  
c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L.  
69/2009.

Conclusioni delle parti:

Per la società attrice: accoglimento della domanda introduttiva con vittoria di  
spese e competenze di lite.

Per la società convenuta: rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e  
competenze di lite.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 24 febbraio 2017, la Srl [REDACTED] conveniva in giudizio, davanti a codesto Tribunale, la Spa Banco BPM al fine di accertare l'avvenuta applicazione, ad opera del predetto Istituto bancario, di clausole nulle, illegittime o mai pattuite nei contratti sottoscritti durante i rapporti di c/c n. [REDACTED] (conto ordinario) e [REDACTED] n. [REDACTED] e n. [REDACTED] 5 (conti anticipi), tutti estinti dal correntista al momento della proposizione della domanda.

La predetta ricorrente chiedeva, pertanto, che la Banca resistente fosse condannata alla restituzione in proprio favore della somma di € 147.905,69, somma derivante dalla eliminazione di tutte le somme appostate illegittimamente a debito della correntista nel corso del rapporto.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 29 giugno 2017, si costituiva in giudizio l'Istituto Bancario convenuto il quale sosteneva la piena legittimità del proprio operato nella tenuta dei rapporti e concludeva per il rigetto della domanda.

Previo mutamento del rito, il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, allo spirare dei quali veniva disposto l'espletamento di CTU a ministero del dott. [REDACTED] quale assolveva regolarmente al proprio incarico, fornendo riscontro alle osservazioni proposte dalle parti nei termini assegnati ed agli ulteriori chiarimenti richiesti.

Infine, la causa veniva riservata a sentenza con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc. La domanda attorea è risultata parzialmente fondata ed andrà accolta nei limiti di ragione e diritto per i seguenti.

## MOTIVI

Pare opportuno, prima di esaminare ogni altra questione indotta in giudizio, sgombrare il campo dall'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta.

Le sentenze Cass. Civ., Sez. I, nn. 27704 e 27705 del 31.10.2018 hanno fatto luce sull'annoso tema relativo all'onere della prova con riferimento alla natura delle rimesse.

Conformemente alla nota pronuncia del 2010, ribadiscono i giudici che, in presenza di versamenti eseguiti su un conto passivo "scoperto" privo di

un'apertura di credito a favore del correntista, quei versamenti integreranno la nozione di pagamento.

Quindi, laddove non vi sia la prova dell'esistenza di un'apertura di credito in favore del cliente, è indubbio che le rimesse assumano natura solutoria.

Il cliente che agisca in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, ovvero deve, in presenza di annotazione di poste passive aventi natura indebita, dar prova della natura non dovuta di quegli addebiti.

La banca, invece, dopo aver eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale delle annotazioni passive, ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata.

Pertanto, è evidente che in mancanza di un "affidamento" sul conto corrente tutte le rimesse devono considerarsi solutorie; in tal senso, evidenziano i giudici che il principio secondo cui le rimesse si presumono ripristinatorie assume valenza laddove venga provata l'esistenza di un contratto di apertura di credito (sul punto : Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518).

Applicando questi principi alla fattispecie concreta, non vi è contestazione tra le parti in ordine alla sussistenza dell'apertura di credito parallelamente all'avvio del rapporto di conto corrente; pertanto, nel caso all'esame di questo Tribunale, la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista appare accertata; e, come stabilito dalle Sezioni Unite nella nota massima 24418/10, il dies a quo relativo al decorrere della prescrizione v'è fissato al momento della chiusura del rapporto. Nella fattispecie all'esame del Tribunale, il rapporto tra le parti si è protratto sino al 2016; e, avviato il presente giudizio nell'anno 2017, è evidente che il termine prescrizionale non può dirsi decorso.

Altra questione da risolvere, sollevata questa volta dall'attrice, è quella del valore da attribuirsi ai cd *contratti monofirma*, quali quelli sottoscritti dalla [redacted] Srl.

A dirimere la *vexata quaestio* sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 898 del 16.1.2018, con la quale, in estrema sintesi, si è riconosciuta piena validità ai contratti recanti la sola firma del cliente – correntista a condizione che riportino tutte le condizioni negoziali ( e che

esse, ovviamente, siano rispondenti alle norme vigenti ) e che copia degli stessi sia stata consegnata a quest'ultimo; ovviamente i contratti che non rechino la firma del cliente sono da ritenersi nulli per corollario diretto di questa linea di ragionamento. Nella fattispecie concreta all'esame del Tribunale non vi è dubbio alcuno che copia dei contratti in questione sia stata consegnata alla ricorrente per la banale considerazione che essa li ha prodotti in giudizio.

Tutto ciò chiarito, è necessario addentrarsi nelle previsioni dei contratti sottoscritti, come correttamente eseguito dal CTU nominato, il cui operato appare esente da vizi sotto il profilo logico e per la serietà ed accuratezza dell'indagine svolta.

Va detto che la mancata impugnazione degli estratti conto non preclude alcuna domanda al correntista che agisca per la ripetizione degli indebiti, come costantemente confermato in giurisprudenza ( ex multis : Cassazione Civile, Sez. VI, 20 novembre 2018, n. 30000 : *“Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1 c.c., non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto”*).

In relazione all'anatocismo, il CTU ha correttamente tenuto, nella ricostruzione del rapporto, della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed ha espunto dal calcolo ricostruttivo gli addebiti non pattuiti; in ordine alla CMS, ha provveduto alla sua applicazione solo laddove appariva legittimamente pattuita; ha applicato la data di effettuazione delle operazioni per le valute laddove decorrenze diverse appaiono non correttamente pattuite; nell'applicazione dei tassi di interesse ha tenuto conto della corretta applicazione delle previsioni degli articoli 118, 119 e 120 TUB, applicando quelli al tasso legale laddove tali norme appaiono non rispettate; infine ha espunto le spese addebitate al correntista senza idonea pattuizione.

Dall'applicazione di tali linee guida nella ricostruzione del rapporto, è emersa una differenza a favore della società correntista pari ad € 89.153,30 maturata al momento della chiusura dei rapporti ed è questa la somma che occorre riconoscere il favore della società attrice.

I suddetti rilievi appaiono assorbenti rispetto ad ogni altra questione indotta in giudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto dell'orientamento della Corte di Cassazione, rinvenibile nella sentenza n. 10173 del 18.05.2015, la quale afferma che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue; e, nel caso di specie, le risultanze della CTP riportano cifre ben diverse da quanto accertato dal CTU, per cui appare del tutto ragionevole escluderne la ripetizione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento – II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie, per quanto di diritto e ragione, la domanda avanzata dalla [REDACTED] Srl rideterminando il saldo complessivo dei rapporti bancari intercorsi con il Banco BPM Spa in favore della società attrice in Euro 89.153,30.
- 2) Conseguentemente condanna il Banco BPM Spa, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della [REDACTED] Srl, in persona del legale rapp.te p.t., della complessiva somma di Euro 89.153,30 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda.
- 3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
- 4) Condanna la convenuta Banco BPM Spa, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di lite che liquida in Euro [REDACTED],00 per esborsi, Euro [REDACTED] per la fase di studio, Euro [REDACTED] per la fase introduttiva, Euro [REDACTED] per la fase istruttoria ed Euro [REDACTED] per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e Contributo Cassa Nazionale Forense se dovuti con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

Benevento, li 18 maggio 2021.

II [REDACTED]

Dott. [REDACTED]